


2220
Pretori



COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

PROT. NR. 6669 del 02/07/2019

ORDINANZA NR. 31 /2019

Oggetto: Individuazione aree destinate al commercio su Aree Pubbliche – Legge Regionale n.18 dell’01/03/1995 - modificata con l.r. n.2 del 08/01/1996 e successive modificazioni.-

IL SINDACO

Vista la Delibera consiliare n.4 del 28/01/2003, avente per oggetto: “Individuazione aree destinate al commercio su Aree Pubbliche – Legge Regionale n.18 dell’01/03/1995 - modificata con l.r. n.2 del 08/01/1996 e successive modificazioni”;

Vista l’ Ordinanza nr. 12 del 01/08/2014:

Considerato che la vendita in forma itinerante rende problematica la viabilità nelle arterie di maggior traffico e reca nocumento alle normali attività di questo centro, nonché spesso al riposo dei cittadini;

Ritenuto necessario rivedere quanto precedentemente stabilito con la precedente ordinanza sindacale sopra citata;

Sentiti gli Uffici competenti;

Vista la normativa vigente in materia;

Nelle more che il Consiglio Comunale adotti il provvedimento di proprio competenza;

ORDINA

Che il commercio itinerante su aree pubbliche venga regolamentato nel seguente modo:

1. vietare il commercio itinerante nelle seguenti vie: **P.pe Umberto tratto da via Piave a via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Piazza Municipio** nonché nelle adiacenze delle strutture pubbliche “ Scuole – Uffici Comunali – Banche – Chiese”;
2. determinare gli orari di vendita nel seguente modo:
 - a) dalle ore 7,30 alle ore 8,30 - Sistemazione merce e vendita nei siti a Posto Fisso stabiliti al punto 2 - lett. c);
 - b) dalle ore 8,30 alle ore 11,00 vendita in forma itinerante escluse le vie e piazze indicate al punto 1;

c) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – Vendita nei siti a posto fisso stabiliti nelle seguenti zone:

- Corso Sicilia, tratto compreso tra Piazza Marconi e via Bologna;
- Via Bologna tratto compreso tra via P. Umberto a via Nazionale ;
- Piazza Mercato Vecchio;
- Via Caduti in Guerra tratto compreso tra via A. Manzoni e via Verga ;
- Via P. Guardali (tratto compreso tra via Verga e via J.W. Goethe);
- Via Stazione (ex Palazzine Spina – Spiazzale adiacente rifornimento Pappalardo.)

d) dalle ore 16,00 alle ore 20,30 - Vendita nei siti a posto fisso stabiliti nelle seguenti zone:

- Corso Sicilia, tratto compreso tra Piazza Marconi e via Bologna;
- Via Principe Umberto, tratto compreso tra via Venezia a Corso delle Provincie;
- Piazza Indipendenza Area di sosta;
- Via Caduti in Guerra, tratto compreso da via A. Manzoni e via Verga (direzione Nord – Sud);
- Via P. Guardali (tratto compreso tra via Verga e via J.W. Goethe);
- Via Stazione (ex Palazzine Spina – Spiazzale adiacente rifornimento Pappalardo.)

- 3) nella giornata di martedì durante il mercato settimanale è vietata la vendita sia in forma itinerante che nei siti a posto fisso dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- 4) gli orari sopra descritti non si applicano ai titolari di somministrazione di alimenti e bevande (paninerie), appartenenti alla catg. “C”, i quali osserveranno gli orari indicati e fissati nell’Ordinanza nr.15 del 18/04/2013, già previsti per gli esercizi pubblici;
- 5) di vietare l’uso di megafoni, microfoni, altoparlanti ed amplificatori in genere, da parte dei venditori ambulanti sul territorio comunale, così come previsto nell’art.11 dell’Ordinanza n.36 del 02/08/2012 avente per oggetto “ Repressione dei rumori molesti”;

Chiunque violi le norme di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento delle seguenti somme in denaro con le modalità previste dalla Legge nr.689/81:

- I. Per le violazioni alle norme previste ai punti 1),2) e 3) : oblazione da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 103,29 (pagamento in misura ridotta € 34,50);
- II. Nel caso di vendita in forma recidiva per le norme previste ai punti 1),2) e 3): sanzione pecuniaria da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 258,22 (pagamento in misura ridotta € 86,10);
- III. Nel caso di inadempienza ulteriore di cui ai punti 1),2) e 3) procurerà la sospensione dell’autorizzazione da giorni 15 sino ad un massimo di mesi tre.
- IV. Per le violazioni alle norme previste al punto 4 si applicano le sanzioni previste nell’ordinanza nr. 15/2013;
- V. Per le violazioni alle norme previste al punto 5 si applicano le sanzioni previste nell’ordinanza nr. 36/2012.

INFORMA

E’ ammesso, avverso la presente Ordinanza, ricorso Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania – entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

La Polizia Locale e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li 24 giugno 2019

IL COMANDANTE

Dott. Gaetano INDELICATO



IL SINDACO

Dott. Carmelo G. SGRAVAGLIERI